

Avv. GIUSEPPE CARRATELLI
c.f. CRRGPP88T07D086J – p.i. 03358670788
Via Sabotino, 55 – 87100 COSENZA (CS)
Tel. 0984/27842/24271 – Fax 0984/75759
pec: giuseppecarratelli@pec.studiolegalecarratelli.it
mail: carratelli@studiolegalecarratelli.it

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO**

ROMA

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N.9555/2019 REG.RIC.

per

Il sig. **Andrea PERROTTA**, nato a Cosenza il 18/04/1988 (PRRNDR88D18D086Q), residente in Cerisano (CS), alla c.da. Piani, elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza Prati degli Strozzi n.22, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Gaudio (Studio Assennato), rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avv. **Giuseppe Carratelli** (c.f. CRRGPP88T07D086J) e dall'Avv. **Lucio Di Gioia** (c.f. DGILCU74S05D086L) entrambi del Foro di Cosenza, che dichiarano di voler ricevere notifiche e comunicazioni al numero di telefax 0984/75759 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata: **giuseppecarratelli@pec.studiolegalecarratelli.it** - **avvluciodigioia@pec.giuffre.it**

CONTRO

MINISTERO dell'INTERNO, (c.f. 97149560589) in persona del Ministro in carica;

per l'annullamento

del decreto n.333-b/12d.3.19/23922 emesso dal Capo della Polizia in data 12.8.2019 e pubblicato sul sito web della polizia di stato in data 13.8.2019, e dei relativi elenchi allegati, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente,

- di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi;

FATTO

Con il ricorso introduttivo l'odierno istante chiedeva l'annullamento:

A- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019 e dei relativi allegati, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, **nella parte in cui esclude il ricorrente dalla procedura de qua impedendogli la verifica dei requisiti psicofisici per superamento del (modificato) limite d'età (elenco di cui allegato 3);**

- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 e dei relativi allegati;

- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19.4.2019 e dei relativi allegati;

- ove occorra, della legge provvedimento contenuta all'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito, con

modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti "in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare" ed impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;

- ove occorra dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato", nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare; e sempre ove occorra del DPR 335/82;

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019 e dei relativi allegati;

- dell'elenco pubblicato il 16.7.2019 sul sito www.poliziadistato.it.-

Nelle more della definizione del giudizio veniva pubblicato il

decreto impugnato, con relativi elenchi allegati che non includono l'odierno istante fra i soggetti da avviare ai corsi di formazione.-

Tali atti sono manifestamente illegittimi, sia direttamente, sia in via derivata dall'illegittimità dei provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo per i seguenti motivi di

DIRITTO

ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ELUSIONE DELGIUDICATO CAUTELARE.

Premesso quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente trascritto, va rilevato che l'amministrazione ha pubblicato, con l'atto impugnato col presente ricorso per motivi aggiunti, gli elenchi dei soggetti da ammettere ai corsi di formazione, senza includere l'odierno ricorrente, la cui esclusione dovrebbe essere frutto delle illegittime determinazioni impugate col ricorso principale, con evidente difetto di motivazione e di istruttoria, a maggior ragione se si considerano le determinazioni assunte da codesto On.le T.A.R. in fase cautelare, sfociando quindi nell'eccesso di potere per illogicità e nell'elusione del giudicato cautelare.-

Conseguentemente gli atti impugnati col presente ricorso per motivi aggiunti risultano illegittimi in via derivata, sussistendo un rapporto di consequenzialità immediata con gli atti impugnati col ricorso introduttivo, essendo diretta conseguenza di attività procedimentale della P.A., viziata per come già dedotto nel ricorso introduttivo (cfr.

ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 23/10/2007 n. 5559).-

Tanto premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento, chiede che l'adito Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, voglia:

- in accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti, previa sospensiva e concessione delle più idonee misure cautelari, annullare gli atti impugnati, con ogni conseguente statuizione, consentendo quindi al ricorrente di partecipare alle fasi del concorso, in modo da consentirgli di risultare utilmente collocato in graduatoria.-

- Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distarre in favore del sottoscritto difensore.-

Produce:

1)- decreto n.333-b/12d.3.19/23922 emesso dal Capo della Polizia in data 12.8.2019 e pubblicato sul sito web della polizia di stato in data 13.8.2019;

2)- dichiarazione di esenzione dal contributo unificato.-

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato, ma che il ricorrente è esente dal versamento del c.u. ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis DPR 30.5.2002 N. 115.-

Salvis iuribus.-

Cosenza, il 28.10.2019

Avv. Giuseppe Carratelli